

art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega - codice deontologico forense

Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

art. 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni procuratorie deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

art.30. Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.

Salvo diversa pattuizione (1) l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

(1) Frase introdotta dalla delibera del CNF del 16-10-1999

Documenti collegati:

[Conflitto di interessi - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393](#)

Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di

art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

[L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 328](#)

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 novembre 2016, n. 328 L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo

[L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313](#)

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313 L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo

[La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140](#)

La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140 Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di

[L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133](#)

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 133 L'avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente

[avvocato domiciliatario - Consiglio nazionale forense, parere 18 novembre 2015, n. 113](#)

compenso Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro chiede di sapere se spetti "onorario" al domiciliatario che abbia svolto attività difensiva senza autonomia e qualora si tratti di attività non avente carattere di discussione. Premesso che l'espressione "onorario" non può essere intesa

[avvocato domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 151](#)

obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario L'avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l'obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di

art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

.....

obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

L'obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 5 - - - - - L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove

mancato pagamento del domiciliatario

Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2 - - - - - Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il

obbligo di pagare il domiciliatario

Sull'obbligo di pagare il domiciliatario - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 42 - - - - - Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l'avvocato che violi l'obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi,

fine
